



Direzione: AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: ORGANIZZAZIONI COMUNI DEI MERCATI E SISTEMI DI QUALITÀ

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G10260 del 29/07/2024

Proposta n. 28121 del 29/07/2024

Oggetto:

Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.. Legge 238/2016, art. 10, comma 2. Autorizzazione, per le produzioni vitivinicole della Regione Lazio, all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola, con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP e DOP, relativamente alla vendemmia 2024.

Oggetto: Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.. Legge 238/2016, art. 10, comma 2. Autorizzazione, per le produzioni vitivinicole della Regione Lazio, all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola, con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP e DOP, relativamente alla vendemmia 2024.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Sistemi di Qualità;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al Personale Regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 853 del 04/12/2023 con la quale è stato conferito al Dott. Roberto Aleandri l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste";

VISTE le direttive del Direttore generale prot. 1414222 del 5 dicembre 2023, prot. 132306 del 30 gennaio 2024 e prot. 190513 del 09 febbraio 2024, emanate in attuazione della riorganizzazione dell'apparato amministrativo di cui al Regolamento Regionale 23 ottobre 2023, n. 9 e ss.mm.ii.;

VISTO l'atto di organizzazione n. G01459 del 13 febbraio 2024, con il quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G04916, del 29/04/2024, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Organizzazioni Comuni dei Mercati e Sistemi di Qualità alla Dott.ssa Lina Selva;

VISTO l'atto di organizzazione n. G05072 del 30 aprile 2024 recante" assegnazione del personale non dirigente alle strutture organizzative di base della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO il Reg. (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Reg. (CE) n. 555 della Commissione, del 28 giugno 2008 e s.m.i. recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Reg. (UE) n. 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il Regolamento 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) N. 555/2008 della Commissione;

VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTO che il sopra citato Reg. (UE) n. 1308/2013, all'Allegato VIII recante norme sulle "Pratiche enologiche di cui all'articolo 80", parte I, prevede, tra l'altro, che quando le condizioni climatiche di alcune zone viticole dell'Unione lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 81 del medesimo regolamento;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", in particolare la previsione all'articolo 10, comma 2, che stabilisce come, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le Regioni autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza IGP e DOP nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP e DOP;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) n. 278 del 9 ottobre 2012 per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di alcuni prodotti vitivinicoli;

VISTA la nota, acquisita al Protocollo regionale con n. 921130 del 18 luglio 2024, con la quale il Consorzio di Tutela del vino Orvieto DOC richiedeva l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per i prodotti della vendemmia 2024;

VISTA quindi la nota Prot. n. 927068 del 19 luglio 2024 con la quale è stato chiesto all' ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura del Lazio, di fornire una relazione di valutazione per la stagione vitivinicola 2024, in base ai dati agrometeorologici in loro possesso;

VISTA la nota Prot. n. 927014 del 19 luglio 2024 con la quale è stato richiesto alle Aree Decentrate Agricoltura (ADA) della Regione Lazio di fornire una valutazione relativa all'opportunità di un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2024 sulla base degli acquisiti elementi di valutazione relativi al territorio produttivo provinciale di competenza;

VISTA la nota dell'ARSIAL, acquisita al protocollo regionale al n. 957241 del 26 luglio 2024, con la quale veniva trasmessa la relazione agrometeorologica redatta di concerto con il Servizio Integrato Agrometeorologico di ARSIAL;

CONSIDERATO che, nella suddetta relazione viene evidenziato come, l'andamento meteo-climatico annuale del periodo 01.08.2023-15.07.2024, con particolare riferimento alle alte temperature invernali e alle limitate piogge di giugno/luglio, indichi la necessità di agevolare gli interventi che possono in qualche modo riequilibrare gli scompensi tra grado alcolico e quadro acido dei mosti per mantenere alto il livello qualitativo dei vini della vendemmia 2024, anche attraverso l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP del Lazio;

VISTE quindi le note di riscontro inviate dalle Aree Decentrate Agricoltura (ADA) della Regione Lazio e acquisite agli atti;

DATO ATTO che quanto sopra indicato individua la sussistenza sul territorio della Regione Lazio delle condizioni climatiche tali da giustificare il ricorso alla pratica enologica concernente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2024 e quindi dei presupposti per l'autorizzazione alla pratica enologica in argomento delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuto dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 81 del Reg. (UE) 1308/2013;

VISTO che l'articolo n. 2 paragrafo 2 del sopra citato Decreto MIPAAF n. 278 del 9 ottobre 2012 stabilisce che i provvedimenti autorizzativi contengano il riferimento ai prodotti per i quali si intende consentire l'arricchimento e il riferimento all'entità del titolo alcolometrico autorizzato, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale;

RICHIAMATO come le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità alla normativa indicata ed in particolare all'Allegato VIII del Reg. UE n. 1308/2013 e s.m.i. e al Decreto MIPAAF n. 278/2012 e siano soggette al controllo dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF);

RITENUTO pertanto di autorizzare, secondo le modalità previste dall'Allegato VIII – Parte I - del Reg. (UE) 1308/2013 e dal Decreto MIPAAF n. 278 del 9 ottobre 2012, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino prodotti nella vendemmia 2024, ottenuti da tutte le varietà di uve autorizzate come idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Lazio, destinati a diventare vini da tavola, con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP e DOP;

RITENUTO altresì di autorizzare, per i prodotti della vendemmia 2024, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale nel limite massimo di 1,5% vol. previsto nella zona viticola C (All. VIII, Parte I, sezione A), dato che le superfici vitate del Lazio ricadono nella zona viticola C II, secondo quanto stabilito dall'Allegato VIII, Parte I, sezione B, del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione;

RITENUTO infine di autorizzare per la vendemmia 2024 l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale di oltre il limite del 13% vol. e non superiore al 15% vol. per i vini a denominazione di origine, giusto quanto previsto all'allegato VIII, Parte I, sezione B, punto 7, lettera b del Regolamento (UE) n. 1308/2013 nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione dei vini DOP.

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- di autorizzare, secondo le modalità previste dall'Allegato VIII – Parte I - del Reg. (UE) 1308/2013 e dal Decreto MIPAAF n. 278 del 9 ottobre 2012, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino prodotti nella vendemmia 2024, ottenuti da tutte le varietà di uve autorizzate come idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Lazio, destinati a diventare vini da tavola, con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP e DOP;
- di autorizzare, per i prodotti della vendemmia 2024, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale nel limite massimo di 1,5% vol. previsto nella zona viticola C (All. VIII, Parte I, sezione A), dato che le superfici vitate del Lazio ricadono nella zona viticola C II, secondo quanto stabilito dall'Allegato VIII, Parte I, sezione B, del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
- di autorizzare per la vendemmia 2024 l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale di oltre il limite del 13% vol. e non superiore al 15% vol. per i vini a denominazione di origine, giusto quanto previsto all'allegato VIII, Parte I, sezione B, punto 7, lettera b del Regolamento (UE) n. 1308/2013 nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione dei vini DOP.

Non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste all'indirizzo: <https://www.regione.lazio.it/impres/agricoltura>.

Il Direttore regionale

Dott. Roberto Aleandri

Copia